

CIRCOLARE TECNICA**Prot. DC2025SPM075****Milano, 09-06-2025**

A tutti gli Organismi di Ispezione accreditati/accreditandi

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 22/2025 – Disposizioni per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 a fronte del D.Lgs 5 ottobre 2006, n. 264 “Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea” ed il documento della Commissione Permanente per le Gallerie “Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio” emesso il 04/03/2025

Contesto normativo

Il 14 novembre 2024 è stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** n. 267 la L. 166/2024 di conversione del DL 131/2024 (c.d. **Decreto Salva infrazioni**) che reca disposizioni per la chiusura di una serie di **procedure d'infrazione con l'Unione europea**.

Tra le novità rilevanti, si registra quella relativa alle disposizioni in materia di messa in servizio delle gallerie, andando a modificare l'allegato 4, par. 3.4 del D.Lgs. 264/2006 – che attua la Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – al fine di prevedere un coinvolgimento degli Organismi di Ispezione di terza parte (Organismi di Tipo A) accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, relativamente alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio.

A completamento di questo percorso, con nota della Commissione Permanente per le Gallerie prot.n. 17015.04-03-2025 è stato pubblicato il documento “**Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio**”. Questo nuovo documento ha l'obiettivo di fornire ai Gestori delle gallerie una traccia da seguire nella redazione dei progetti di sicurezza e della documentazione di sicurezza più

in generale, con l'obiettivo di uniformare la modalità di presentazione ed i contenuti degli elaborati necessari per un compiuto esame da parte della Commissione, per garantire tempi e modi congrui per l'espressione di pareri, approvazioni o autorizzazioni di competenza.

Il documento evidenzia nel paragrafo 3.2 "Messa in esercizio (pt. 2.4 dell'Allegato 4 del D.Lgs 264/06) che la documentazione di sicurezza per una galleria nella fase di messa in servizio, oltre alla documentazione predisposta nella fase di progettazione, deve includere:

- una **descrizione dell'organizzazione**, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal Gestore della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria (rif. nota n.5551 del 23.06.2010 e nota n.6211 del 17.06.2021);
- il **piano dettagliato di manutenzione** programmata delle opere e degli impianti, inclusivo di **piano di monitoraggio** sulla base anche della raccomandabile installazione di sensori dotati di indirizzo IP per il collegamento in rete;
- un **piano di gestione dell'emergenza** elaborato in collaborazione con i servizi di pronto intervento che tiene conto degli utenti, del personale addetto ai servizi di pronto intervento, nonché delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili;
- una **descrizione del sistema di acquisizione ed aggiornamento** del quadro conoscitivo sugli eventi, incidenti e malfunzionamenti significativi, compresa la loro analisi;
- gli elaborati grafici **"as-built"** delle opere e degli impianti;
- la **dichiarazione del Responsabile della sicurezza** riguardo all'esito delle verifiche di funzionalità e sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, a garanzia dell'avvenuto soddisfacimento dei requisiti prestazionali del progetto della sicurezza approvato;
- il **parere del responsabile della sicurezza** in merito alla documentazione di sicurezza (rif. nota n.421 del 28.01.2008);
- **l'asseverazione in merito alla documentazione di sicurezza** relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio. Tale asseverazione deve essere rilasciata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Regole per l'Ispezione

Norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Schema di Ispezione

Schema di Ispezione basato sul D.Lgs 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" ed il documento della Commissione Permanente per le Gallerie *"Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio"* (nota prot.n. 17015.04-03-2025).

Completano lo Schema di Ispezione, le seguenti prescrizioni.

Quanto previsto al p.to 3.4 dell'Allegato 4 del D.Lgs 264/2006 può essere ricondotto a due distinte attività di verifica:

- a) verifica della documentazione inerente alla sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, previsti dall'Allegato 2 del Decreto, mediante esame della relativa documentazione di sicurezza di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto (*esame documentale*);
- b) verifica della rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate (*verifica sull'esecuzione delle opere mediante sopralluoghi*) alla documentazione di sicurezza, di cui al p.to 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto, che ne attesta il regolare conseguimento.

Esame documentale

In funzione delle specifiche caratteristiche della galleria (lunghezza, opera di nuova realizzazione o esistente, TGM, etc.), l'Odl verifica i requisiti minimi di sicurezza di cui l'opera deve essere dotata sia obbligatori sia eventualmente integrativi. I suddetti requisiti saranno presi come riferimento per la redazione di uno specifico Piano dei Controlli, da utilizzare per l'esame della documentazione di sicurezza di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto.

Ai fini dell'esecuzione della verifica di sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, l'Odl richiede al Gestore della galleria la documentazione, di cui al § 3.1 del documento CPG, quale documentazione a supporto dell'esame documentale.

A compiuta realizzazione dei lavori e degli apprestamenti afferenti ai singoli requisiti di sicurezza, l'Odl richiede al Gestore della galleria la documentazione, di cui al § 3.2 del documento CPG, quale documentazione a supporto dell'esame documentale.

Verifica sull'esecuzione delle opere

La verifica della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza necessarie alla messa in servizio della galleria è effettuata, da parte degli Odl, mediante specifiche attività di verifica nell'ambito di sopralluoghi, da effettuarsi durante la realizzazione dei lavori, nonché al termine dei lavori e del collaudo tecnico dei singoli impianti. Le attività di verifica hanno come obiettivo la rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate a quanto previsto nella documentazione di sicurezza, di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 - con particolare

riferimento a quelle infrastrutturali contenute nel progetto della sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'Allegato 4, compreso il funzionamento delle opere e degli impianti.

Sulla base dei requisiti minimi di sicurezza, di cui l'opera deve essere dotata sia obbligatoria sia eventualmente integrativa, l'Odl redige un Piano dei Controlli comprensivo della descrizione dei controlli minimi da effettuare in situ mediante sopralluoghi, al fine di effettuare le suddette verifiche di conformità.

Nella seguente Tabella è indicato il numero minimo di sopralluoghi da effettuare, determinato sulla base della lunghezza della galleria e valido sia per gallerie di nuova costruzione sia per gallerie esistenti:

NUMERO MINIMO SOPRALLUOGHI (Gdl costituiti da almeno 2 verificatori)*				
< 1000 m	Da 1000 m a 1500 m	Da 1500 m a 3000 m	Da 3000 m a 5000 m	> 5000 m
3	6	8	10	12

Soggetti che possono richiedere l'attività di verifica

L'attività di verifica della sussistenza dei requisiti minimi nonché dell'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari per la messa in servizio delle gallerie della rete stradale transeuropea, ai sensi del D.Lgs 264/2006, può essere richiesta da qualunque Gestore della galleria.

Requisiti generali dell'Odl

Si applicano integralmente tutti i requisiti di cui al punto 4 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Requisiti strutturali dell'Odl

Si applicano integralmente tutti i requisiti di cui al punto 5 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Inoltre, con riferimento al § 5.1.4 della norma:

- L'Odl deve disporre di una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con un massimale commisurato ad un rischio attendibile delle proprie attività, che lo stesso Odl deve identificare tramite idonea analisi dei rischi e rendere disponibile ad ACCREDIA. La copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte da tutto il personale, sia interno sia esterno, che opera per conto e nome dell'Odl.

Requisiti per le risorse dell'Odl

Si applicano integralmente tutti i requisiti di cui al punto 6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

La qualifica dei **Verificatori**, quali componenti del Gruppo di Lavoro (personale dipendente dell'Odl e collaboratori esterni) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- possesso di laurea magistrale conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale ottenuta secondo gli ordinamenti previgenti in Ingegneria;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo albo professionale secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene;
- esperienza professionale documentata di almeno 3 anni in progettazione, realizzazione ed esercizio dell'impiantistica industriale e/o delle gallerie;
- conoscenza del D.Lgs 264/2006 e del documento della Commissione Permanente per le Gallerie *“Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio”* emesso il 04/03/2025.

Gli Odl devono disporre almeno di un **Responsabile Tecnico**, dotato di laurea magistrale conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale ottenuta secondo gli ordinamenti previgenti in Ingegneria; il **Responsabile Tecnico** deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale, secondo le norme del paese dell'unione europea cui egli appartiene.

Inoltre, deve:

1. avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 10 anni in uno o più dei seguenti ambiti: progettazione, costruzione, manutenzione, coordinamento e gestione delle opere. Ai fini dell'ottemperanza a questo requisito, le esperienze nei diversi ambiti sono cumulabili (l'esperienza decennale può, cioè, risultare composta da una sommatoria di esperienze di durata inferiore nei settori su menzionati);
2. possedere accertata esperienza quinquennale, anche cumulativa, nel settore delle gallerie e/o delle infrastrutture stradali;
3. conoscenza del D.Lgs 264/2006 e del documento della Commissione Permanente per le Gallerie *“Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio”* emesso il 04/03/2025.

Il Responsabile Tecnico deve operare esclusivamente per l'Organismo di Ispezione, continuativamente e non deve essere, in alcun modo, coinvolto – in termini tecnici, amministrativi o finanziari – in attività connesse con la progettazione, costruzione, commercializzazione, ecc., degli elementi sottoposti a verifica.

Infine, con riferimento al § 6.3 “Subappalto” della norma:

- tenuto conto delle specificità del presente Schema di Ispezione, il subappalto non è contemplato come possibile. L'Odl deve eseguire in proprio (ivi incluso l'utilizzo di verificatori esterni in possesso dei requisiti minimi su menzionati) le attività di verifica che ha accettato contrattualmente. Sono viceversa applicabili forme diverse e contrattualmente tracciabili tra Odl accreditati per il D.Lgs 264/06.

Requisiti di processo dell'Odl

Si applicano integralmente tutti i requisiti di cui al punto 7 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed i contenuti specifici dello Schema di Ispezione, di cui a pag. 2 della presente Circolare Tecnica, inerente il D.Lgs 264/2006 ed il documento della Commissione Permanente per le Gallerie *“Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio”* emesso il 04/03/2025.

Infine, con riferimento al § 7.4 “Rapporti di ispezione e certificati di ispezione” della norma:

- I risultati delle attività di verifica dell'Odl sono riportati in uno o più rapporti atti a fornire una puntuale valutazione della conformità nonché l'eventuale presenza di non conformità non risolte.

Le attività di verifica regolate dal presente Schema di Ispezione possono richiedere l'emissione di differenti tipologie di rapporti di verifica:

- **rapporto di esame documentale:** deve fornire, attraverso l'analisi della documentazione della sicurezza riportata ai paragrafi §3.1 e §3.2 del documento CPG – integralmente o, in caso di particolare complessità, in forma parziale - e/o mediante l'esame della documentazione acquisita durante l'esercizio dell'opera, una valutazione puntuale sull'eventuale presenza di non conformità e/o osservazioni;
- **rapporti di verifica intermedi:** devono fornire, attraverso l'analisi della documentazione trasmessa e delle lavorazioni effettuate e in corso, elementi di valutazione della conformità della documentazione e della regolarità dell'esecuzione, eventualmente anche utilizzando le risultanze dei controlli già effettuati da altri soggetti e previsti per legge o nel documento CPG. Il rapporto specifica data e luogo nei quali sono state raccolte le informazioni riportate. Il Rapporto comprende anche l'esame a campione della documentazione tecnica (Certificati materiali, prove, collaudi, ecc.) prodotta durante i Lavori;
- **rapporto di verifica finale:** riprende i rilievi di tutti i precedenti rapporti, fornisce la sintesi delle attività di verifica svolte dall'Odl durante lo svolgimento del servizio e dei relativi risultati, richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.

Il rapporto di verifica finale dell'Organismo di Ispezione riporta l'esito dell'attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme” (la sola presenza di una Non Conformità o Osservazione nel rapporto finale dovrà necessariamente portare ad un giudizio “non conforme”). Il rapporto finale contiene, altresì, **l'asseverazione in merito alla completezza e coerenza della documentazione di sicurezza relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio**, come previsto nell'allegato 4, par. 3.4 del

	D.Lgs. 264/2006 così come modificato dalla L. 166/2024 di conversione del DL 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni). <u>Tale asseverazione costituisce dichiarazione di conformità della documentazione di sicurezza, inclusa quella relativa al progetto di sicurezza, a qualsiasi livello di dettaglio ed eventuale pronunciamento della CPG. Essa attesta la presenza dei requisiti minimi prescritti e la relativa corretta realizzazione.</u>
Requisiti del sistema di gestione dell’Odi	Si applicano completamente tutti i requisiti di cui al punto 8 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
(*) Il numero minimo dei sopralluoghi potrebbe essere ridotto, qualora il Gruppo di Lavoro fosse costituito da più verificatori	

Regole per l’Accreditamento

Processo di Accredittamento	Le attività di verifica conformi allo Schema di Ispezione su richiamato devono essere svolte esclusivamente da <u>Odi accreditati da ACCREDIA secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012 in osservanza ai Regolamenti di ACCREDIA e in base all’iter di accreditamento/estensione sotto riportato.</u>
Uso del Marchio	Si applicano le prescrizioni dei Regolamenti Accredia RG-01 e RG-09.

Iter di Accredittamento/Estensione

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall’Organismo di Ispezione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Restano invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-04 per la concessione dell’accreditamento ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

Nel caso in cui l’Odi sia già in possesso di accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accredittamento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA/ILAC MRA applicabili.

A	Odi già accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per i seguenti Range di Ispezione: - <i>Ispezioni sulla progettazione delle opere ai fini della validazione</i> (rif. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) - <i>Ispezione sull’esecuzione delle opere</i> (rif. UNI 10721:2012; Decreto MISE n. 154 del 20 luglio 2022)	Esame documentale di 1 g/u. A seguito dell’acquisizione della prima commessa di ispezione dopo l’ottenimento dell’accreditamento, sarà effettuata: • 1 Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l’idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Lavoro proposti per l’estensione dell’accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
----------	--	---

B	Odl già accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per Range di Ispezione diversi da quelli di cui al punto A	Esame documentale di 1 g/u. Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 g/u + 1 g/u rapportazione. A seguito dell'acquisizione della prima commessa di ispezione dopo l'ottenimento dell'accreditamento, sarà effettuata: • 1 Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Lavoro proposti per l'estensione dell'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
C	Odl NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17020, ma già accreditato per altre norme di accreditamento	Esame documentale di 1 g/u. Verifica ispettiva presso la sede dell'Odl di 3 g/u + 1 g/u rapportazione. A seguito dell'acquisizione della prima commessa di ispezione dopo l'ottenimento dell'accreditamento, sarà effettuata: • 1 Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Lavoro proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
D	OdC NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17020 e non accreditato per altre norme di accreditamento	Esame documentale di 2 g/u. Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 g/u + 1 g/u rapportazione. A seguito dell'acquisizione della prima commessa di ispezione dopo l'ottenimento dell'accreditamento, sarà effettuata: • 1 Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Lavoro proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.

Documentazione da presentare ad ACCREDIA per l'esame documentale

Si rimanda alla documentazione richiesta dalla modulistica di domanda (DA-00 e DA-03) pubblicamente disponibile sul portale Accredia.

Mantenimento dell'accreditamento

Trattandosi di uno Schema di Ispezione basato su regolamentazione nazionale, ACCREDIA effettuerà annualmente almeno una verifica di mantenimento presso la sede dell'Odi ed in accompagnamento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento

Certificazione e Ispezione